



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 203 del 10 Marzo 2026

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. PROGETTO DI FORMAZIONE “SAFEGUARDING IN ACTION”.

Facendo seguito alle iniziative di prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni, intraprese nel corso del primo anno di attività della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding, si comunica l'avvio del progetto di formazione “*Safeguarding in Action*”, un percorso strutturato rivolto a tutte le società e associazioni sportive affiliate alla FIGC.

Come meglio descritto nella brochure di lancio del progetto - allegata al presente comunicato - l'iniziativa è finalizzata alla diffusione della cultura del Safeguarding e alla creazione di ambienti sempre più sicuri e accoglienti all'interno dei Club.

Partecipando ai webinar promossi dalla Federazione, i Responsabili Safeguarding saranno guidati nell'elaborazione di un piano di attività annuale e nella realizzazione di azioni concrete, anche grazie alla diffusione di strumenti operativi e linee guida utili allo svolgimento del ruolo.

Condividendo i risultati raggiunti e le iniziative intraprese, i progetti ritenuti più significativi verranno presentati durante il workshop nazionale sul Safeguarding che sarà organizzato dalla FIGC.

Di seguito i dettagli per partecipare al primo modulo formativo: Data: 31 marzo 2026

Orario: dalle 16.30 alle 18.00

Link di collegamento alla piattaforma [Microsoft Teams].

L'evento è dedicato ai Responsabili Safeguarding di tutte le società e associazioni sportive affiliate alla FIGC. Tuttavia, il link di partecipazione potrà essere condiviso anche con altre figure interessate alla formazione Safeguarding - FIGC, inclusi referenti e collaboratori interni alle Leghe, alle Divisioni e ai Comitati Regionali.

La Federazione informa che i dati dei partecipanti al webinar eventualmente conferiti saranno trattati in conformità con l'informativa privacy reperibile all'indirizzo www.figc.it/privacy.

2. COMUNICAZIONI C.R.

2.1. SEGRETERIA

RISULTATO

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

RISULTATO UFFICIALE GARA 07/03/2026

GIRONE G - 107 Giornata - R

LUPIAE LECCE A.S.D.	- NOVOLI CALCIO 1942	-	M-K
---------------------	----------------------	---	-----

(K) Recupero programmato 12/03/26

PROGRAMMA GARA DI RECUPERO

GIOVEDÌ 12 MARZO 2026

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE G - 10 Giornata - Penultima -

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
LUPIAE LECCE A.S.D.	NOVOLI CALCIO 1942	R	12/03/2026 15:00	ANTISTADIO "CAMPO A"	LECCE

GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario Pinto, assistito dal sostituto Avv. Gaetano Anaclerio, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia) e con la collaborazione dell'Avv. Roberto Tartaro, nella riunione del 10/03/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

FISSAZIONE UDIENZA

GARA DEL 14/12/2026 A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 – U.S.D. BRILLA CAMPI

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- vista la decisione Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti del 06/03/2026;
- visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 17/03/2026 per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

RINVIO UDIENZA

Gara del 8/ 2/2026 FOOTBALL CLUB SANTERAMO - AVANTI ALTAMURA

Il Giudice Sportivo Territoriale;
ai sensi dell'art. 68 comma 2 del C.G.S.

RINVIA

alla riunione del 17/03/2026 la decisione del ricorso per esigenze dell'Ufficio.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11

GARE DEL 7/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/ 3/2026 LUPIAE LECCE A.S.D. - NOVOLI CALCIO 1942

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali; rilevato

- che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre, constatava che il campo era reso impraticabile dalla pioggia caduta che aveva creato presenza diffusa di acqua e pertanto non dava inizio alla gara

DEMANDA

al Comitato Regionale Puglia per quanto di sua competenza in ordine al recupero dell'incontro.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

TORNEO CAROLI

Gara: S.S. LAZIO S.P.A. – G.S.D. TOR TRE TESTE del 16/02/2026 (Reclamo del tesserato Lucidi Riccardo della società G.S.D. Tor Tre Teste in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Maglie di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 19/02/2026 della Delegazione Distrettuale di Maglie.

Con reclamo del 25.2.2026, ritualmente preannunciato, il Sig. Lucidi, per il tramite del proprio legale di fiducia, ricevuti gli atti del procedimento, ha impugnato la decisione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 47 del 19.2.2026 con cui il Giudice Sportivo ha comminato, a carico dell'allenatore, la sanzione della squalifica fino al 19.5.2026, poiché *“a fine gara proferiva offese nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria effettuando un testa a testa e colpendolo leggermente con una testata sul lato sinistro della testa e con un pugno sul retro della testa. Tale aggressione provocava dolore per alcuni secondi al soggetto colpito, senza ulteriori conseguenze”*.

Il reclamante ha proposto una diversa ricostruzione degli eventi, precisando che vi è stata una erronea percezione dei fatti e che *“l'eventuale momento di tensione verificatosi nel corso della gara sia stato immediatamente ricondotto a normalità, senza alcuna prosecuzione del contrasto né degenerazione del confronto”*: tanto si dedurrebbe dalle dichiarazioni testimoniali rese da due soggetti che hanno assistito all'incontro – non appartenenti all'Ordinamento Sportivo – e da un video, depositato il giorno dell'udienza.

Ha concluso il proprio reclamo, chiedendo al Collegio la riqualificazione della condotta e la riforma del provvedimento con riduzione della squalifica, ritenuta irragionevole e sproporzionata alla luce della ricostruzione degli eventi.

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ha rigettato il reclamo per le seguenti

MOTIVAZIONI

Il referto ha descritto in modo affidabile, chiaro e puntuale i comportamenti posti in essere dall'allenatore.

Di contro, la ricostruzione degli eventi proposta dal reclamante deve essere ritenuta priva di riscontro probatorio (le dichiarazioni testimoniali prodotte ed il video depositato non sono ammissibili) e, quindi, inevitabilmente soccombente dinanzi al dettato normativo di cui all'art. 61, co.1, C.G.S.

Su tale ultimo aspetto, anche in questa occasione, va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale in ordine alla efficacia probatoria del referto arbitrale, atto assistito da fede privilegiata, in quanto tale idoneo a formare piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

A tanto deve aggiungersi, con riguardo alla lamentata eccessiva afflittività della sanzione, che la stessa è stata comminata a carico di un tecnico cui l'Ordinamento Sportivo, notoriamente, affida il ruolo di *“educatore responsabile della crescita tecnica e personale”*; l'allenatore, infatti, *“è chiamato a dare il buon esempio, creare un ambiente sicuro e stimolante, agire da modello positivo per i giovani atleti [...] mostrare maturità, entusiasmo, rispetto delle regole, promuovendo il gioco di squadra e il valore della vita”*.

La Corte ritiene, pertanto, corretta e proporzionata la sanzione comminata a carico del Sig. Lucidi.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo del tesserato Lucidi Riccardo;
- 2) di incamerare la tassa reclamo versata dall'istante.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 10 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (componente) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 2 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

a) deferimento n. 20755/1289pfi 24-25/PM/am a carico della società ASD Soccer Massafra 1963.

All'udienza del 2 marzo 2026 è comparso il rappresentante della Procura Federale Interregionale che concludeva per la condanna ad euro 400,00 di ammenda e conferma della perdita di 1 punto da valere nel campionato di competenza, nella stagione sportiva 2025/26. Nessuno è comparso per la società ASD Soccer Massafra 1963.

FATTO

Con atto di deferimento dell'11.2.2026 (prot. n. 2075/1289pfi24-25/PM/am), la Procura Federale Interregionale ha promosso il presente procedimento disciplinare nei confronti della società ASD Soccer Massafra 1963.

Il deferimento trae origine dal mancato adempimento, da parte della predetta società, all'obbligo di pagamento della sanzione ridotta di euro 150,00, oggetto di patteggiamento ex art. 126 CGS FIGC (C.U. n. 187/AA del 30.11.2025), cui la deferita ha inteso pervenire a seguito dell'emissione del lodo arbitrale del 16.4.2025 (prot. n. 292-2024/25), emesso dal Collegio istituito presso la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Calciatori.

Il mancato rispetto dell'obbligo di pagamento della sanzione concordata in sede di patteggiamento nel termine perentorio di trenta giorni ha determinato, pertanto, la risoluzione dell'accordo per inadempimento della Società (C.U. FIGC n. 308/AA del 14.1.2026).

Alla luce di tali circostanze, la Procura Federale Interregionale, richiamato l'art. 125 CGS, ha dato seguito all'azione disciplinare mediante il deferimento della ASD Soccer Massafra 1963 innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia.

DIRITTO

L'art. 94-ter, comma 5, delle NOIF stabilisce che le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a corrispondere, in favore di calciatori, allenatori e preparatori atletici, le somme accertate con lodo del competente Collegio Arbitrale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Il decorso infruttuoso di tale termine integra un inadempimento rilevante nell'ordinamento federale e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Sul versante sanzionatorio, l'art. 31, comma 6, CGS configura una fattispecie tipica, prevedendo che il mancato pagamento, entro il termine delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale comporti, a carico della società responsabile, l'applicazione della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Il successivo comma 7 della medesima disposizione disciplina il profilo soggettivo-personale dell'illecito, stabilendo che i dirigenti, i soci di cui all'art. 2, comma 2, CGS, nonché i collaboratori della gestione sportiva che partecipino agli illeciti di cui ai commi precedenti sono assoggettati alla sanzione dell'inibizione per una durata non inferiore a sei mesi.

In tale quadro normativo, l'art. 4, comma 1, CGS assume la funzione di norma di cornice, imponendo a tutti i soggetti dell'ordinamento federale l'obbligo di osservare lo Statuto, il Codice di Giustizia Sportiva, le NOIF e le altre norme federali, nonché i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva. Ne consegue che la contestazione dell'art. 4, comma 1, CGS in relazione alla violazione di specifiche disposizioni — nel caso di specie l'art. 94-ter, comma 5, NOIF e l'art. 31 CGS — risulta coerente con la funzione propria della clausola generale di osservanza, che si affianca alla norma speciale senza sovrapporsi ad essa.

Quanto al profilo soggettivo dell'imputazione, l'art. 6, comma 1, CGS dispone che la società risponde direttamente dell'operato di coloro che la rappresentano ai sensi delle norme federali. Nella prassi disciplinare tale disposizione comporta l'imputazione alla società, a titolo di responsabilità diretta, delle condotte poste in essere dal legale rappresentante munito dei poteri di gestione e rappresentanza, qualora tali condotte integrino la fattispecie illecita contestata.

Resta, in ogni caso, necessario l'accertamento del fatto tipico, consistente nel decorso del termine previsto per l'adempimento e nel mancato pagamento delle somme dovute.

Sotto il profilo strutturale dell'illecito, la violazione derivante dal combinato disposto dell'art. 94-ter, comma 5, NOIF e dell'art. 31, comma 6, CGS presenta natura tipica e si perfeziona con l'inutile decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale. L'eventuale pagamento tardivo non è idoneo a escludere la responsabilità disciplinare, potendo incidere esclusivamente sul piano della determinazione della sanzione. Nel caso di specie, il quadro probatorio posto a fondamento del deferimento risulta chiaro e univoco. Risultano infatti documentalmente acquisiti agli atti il lodo arbitrale, la sua rituale comunicazione alla società mediante posta elettronica certificata, l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento nonché la prova di un pagamento tardivo delle somme dovute.

Deve inoltre rilevarsi che l'inadempimento accertato non si esaurisce nella mera omissione del pagamento delle somme liquidate con il lodo arbitrale, ma si colloca all'esito di una successiva e autonoma assunzione di obblighi da parte della società nell'ambito della procedura di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 126 CGS. Dalla documentazione in atti risulta infatti che, a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, i deferiti avevano aderito alla procedura definitoria, accettando le conseguenze sanzionatorie previste e assumendo l'impegno di adempiere a quanto concordato. Tale impegno, tuttavia, non veniva rispettato, come attestato dal provvedimento di risoluzione dell'accordo adottato per il mancato versamento dell'ammenda entro il termine perentorio previsto.

Tale circostanza evidenzia una persistente inosservanza degli obblighi derivanti dall'ordinamento federale e conferma la sussistenza della responsabilità disciplinare della società deferita.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi accertata la responsabilità della società deferita per le violazioni contestate, risultando la condotta pienamente riconducibile alle disposizioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 5, NOIF e all'art. 6, comma 1, CGS.

Tutto ciò premesso il Tribunale, preso atto della risoluzione dell'accordo raggiunto in sede di patteggiamento

DELIBERA

di comminare alla società ASD Soccer Massafra 1963 l'ammenda di € 400,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026.

Il Relatore
Avv. Annamaria ZONNO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 10 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

DEFERIMENTO n. 22290/353 pfi 25-26 PM/fl del 24/02/2026

**A.S.D. LEVERANO FOOTBALL
ROCCO DIMASTROGIOVANNI
GABRIELE FABIO CALASSO
CHRISTOPHER DE PASCALIS**

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 22290/353 pfi 25-26 PM/fl del 24/02/2026 della Procura Federale, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 16/03/2026, alle ore 16.00, per la decisione sul deferimento.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 10/03/2026.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**